



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali

rappresentato dal Direttore Generale dell'Edilizia Statale ed Interventi Speciali – Dott.ssa Maria Pia Pallavicini - domiciliata per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – CF 97439910585 - Via Nomentana, 2 – Roma (di seguito denominato Ministero)

E

L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI

rappresentata dal Segretario Generale – Veronica Nicotra - nella sua qualità di legale rappresentante - domiciliato per la carica presso l'A.N.C.I. - CF80118510587 Via dei Prefetti, 46 00186 (di seguito denominato ANCI)

PREMESSO

- che il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194 – S.O.n.63, destina l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma "6.000 Campanili";
- che, in ottemperanza al suddetto comma 9 dell'art 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 20 agosto 2013, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, con apposita convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale – Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali - e l'ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e da pubblicare sulla G.U.R.I., devono essere disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma "6000 Campanili";
- che al finanziamento del suddetto Programma si provvederà mediante l'iscrizione dell'importo di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari

Generali ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, per l'anno 2014 a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, in deroga alle procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo.

- che la presente convenzione viene sottoscritta contestualmente dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

Tutto ciò premesso, il giorno 29 agosto 2013, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma, Via Nomentana 2, tra il Ministero e l'ANCI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione del primo Programma "6000 Campanili", specificando il contenuto e le modalità di invio, da parte dei soggetti interessati, come definiti al successivo art 3, delle richieste di contributo finanziario, i criteri di istruttoria delle richieste e di assegnazione dei finanziamenti, le tipologie di intervento e di spese ammesse a contributo, nonché stabilisce i compiti ed i reciproci ruoli del Ministero e dell'ANCI.

Art. 3 – Soggetti interessati

1. Possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
2. Possono altresì presentare domanda di contributo finanziario le unioni composte esclusivamente da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusioni tra comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. . Nel caso di domande da parte di Unioni dovrà essere presentato contestualmente l'elenco dei Comuni a quel momento associati.
3. I comuni di cui al comma 1 del presente articolo possono partecipare anche avvalendosi dell'ausilio e dell'assistenza tecnico-organizzativa delle strutture dell'Unione di Comuni o della convenzione di cui sono parte.
4. L'elenco dei comuni e delle fusioni di comuni, di seguito indicati come "Soggetti interessati", in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, è riportato in allegato (*All. 1*).

Art. 4 – Contenuto delle richieste di contributo finanziario

1. I Soggetti interessati, compresi nell'elenco di cui al precedente art. 3, possono presentare richiesta di finanziamento a valere sulle risorse stanziare per il primo Programma "6000 Campanili" allegando alla richiesta stessa, redatta secondo il modello All. 2, (disponibile sul sito del Ministero e dell'ANCI) la seguente documentazione:

- a) Delibera di Giunta di:
- approvazione della richiesta di contributo finanziario;
 - nomina (o conferma di nomina) del Responsabile del Procedimento;
 - approvazione della relazione di cui alla lett. b), illustrativa dell'intervento per il quale si presenta la richiesta, a firma del Responsabile del Procedimento;
 - approvazione del disciplinare, di cui alla successiva lett. e), che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Soggetto interessato, redatto secondo il modello "Schema di disciplinare" allegato alla presente Convenzione (All. 3) che, nel caso il soggetto richiedente dovesse rientrare nel primo Programma "6000 Campanili", sarà per lo stesso vincolante.
- b) Relazione illustrativa del RUP (indicativamente di estensione non superiore a 5.000 caratteri, spazi inclusi), apposta per la richiesta di finanziamento, nella quale saranno indicati:
- la natura e le caratteristiche principali dell'intervento;
 - lo stato di avanzamento delle attività procedurali propedeutiche alla realizzazione dell'intervento con l'impegno a procedere alla pubblicazione del bando di gara entro il 28 febbraio 2014 e comunque entro 45 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare ed a procedere alla consegna dei lavori entro i successivi 70 giorni;
 - elenco dei pareri, permessi e nulla osta necessari all'approvazione e all'avvio dell'intervento e dichiarazione del relativo possesso con indicazione degli estremi della loro relativa acquisizione;

alla Relazione dovranno essere allegati:

- la delibera di approvazione del progetto e l'elenco dei relativi elaborati;
 - il cronoprogramma dei lavori;
 - il Quadro Economico dell'intervento, redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n.207/2010, dove dovranno essere specificate anche le eventuali spese già liquidate o impegnate dal soggetto richiedente pur se le stesse non sono ammissibili al finanziamento;
- c) Gli elaborati grafici, tra quelli del progetto approvato, idonei a consentire l'inquadratura generale dell'intervento e sufficienti a verificarne la coerenza con le previsioni della norma.
- d) Dichiarazione con indicazione del codice IBAN del Soggetto interessato.
- e) "Schema di disciplinare" compilato con tutti gli elementi identificativi dell'intervento e del Soggetto interessato richiedente.

2. L'istanza di finanziamento, firmata digitalmente, dovrà essere inoltrata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo - 6000campanili@pec.anci.it - allegando la documentazione sopra indicata in formato PDF, conformemente alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

3. Gli allegati dovranno essere tutti in formato A4, con l'eventuale eccezione degli elaborati grafici ammessi fino al formato A3.

4. Considerate le caratteristiche proprie del servizio di PEC, gli allegati potranno avere una dimensione massima complessiva di 28 MB e dovranno essere fatti pervenire con un unico invio.

5. Ogni Soggetto interessato potrà presentare un solo progetto anche comprendente più opere connesse funzionalmente purché coerenti con le indicazioni del successivo art. 5 ed aggiudicabili tramite un'unica procedura.

6. L'importo del finanziamento richiesto non potrà essere inferiore a € 500.000 e superiore a € 1.000.000. Nel caso di importo superiore il Soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica a proprie spese della restante parte.

Art. 5 - Tipologie di intervento: caratteristiche

1. In linea generale si specifica che per “edifici pubblici” si intende immobili di proprietà comunale e immobili sui quali il Soggetto interessato ha titolo per attuare le tipologie di interventi previsti dalla norma e di seguito descritte:

A) Interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche

- Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti (a titolo esemplificativo: sicurezza sismica, sicurezza antincendio, risparmio energetico, sicurezza sui luoghi di lavoro, eliminazione di barriere architettoniche, ecc.)
- Ristrutturazione e rifunionalizzazione di edifici pubblici
- Nuova costruzione di edifici pubblici

B) Realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI

- interventi sulle reti viarie di competenza comunale ivi compresi gli eventuali lavori connessi a sottostanti sottoservizi (fognature, acquedotti, pubblica illuminazione, cablaggio, ecc.).

C) Salvaguardia e messa in sicurezza del territorio

Tali interventi possono riguardare, a titolo esemplificativo: regimazione idraulica, consolidamento di frane, prevenzione incendi boschivi, bonifiche ambientali, ecc.

2. Gli immobili di cui al punto A, al termine dei lavori, dovranno risultare censiti e regolarizzati secondo le vigenti norme utilizzando anche applicativi informatici messi gratuitamente a disposizione da parte dell'ANCI.

Art. 6 – Criteri di assegnazione dei finanziamenti

1. Si procederà a redigere l'elenco delle richieste che, a seguito delle istruttorie e verifiche di cui agli articoli successivi, saranno risultate conformi e coerenti per come specificato nel successivo articolo 9.

2. Sono ammesse a finanziamento tutte le richieste ritenute finanziabili e poste in ordine di invio, fino al raggiungimento dell'importo assegnato dalla norma istitutiva del Programma.

3. E' prevista una riserva di 35 progetti finalizzata a finanziare almeno 1 progetto per Regione/Provincia autonoma tenendo sempre conto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste.

4. Tale riserva è calcolata secondo un rapporto proporzionale tra il numero dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di ciascuna regione/provincia autonoma ed il numero complessivo dei comuni italiani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (incidenza percentuale) secondo il seguente schema.

Campo di incidenza %	Regioni/province autonome per campo di incidenza	N. progetti per Regione	Riserva complessiva di progetti
le regioni e province autonome che hanno incidenza tra 1% - 3%	(Umbria, Valle d'Aosta, Puglia, Basilicata, Molise, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Provincia A. di Bolzano)	almeno 1 progetto per Regione/Provincia A.	9
le regioni e province autonome che hanno incidenza tra 3% - 6%	(Marche, Liguria, Sicilia, Abruzzo, Lazio, Sardegna, Veneto, Calabria, Campania, Provincia A. di Trento)	almeno 2 progetti per Regione/Provincia A.	20
le regioni che hanno incidenza sopra il 6%	(Piemonte, Lombardia)	almeno 3 progetti per Regione	6
Riserva totale			35

5. Eventuali economie risultanti a seguito del completamento degli interventi ammessi a finanziamento saranno utilizzate per l'attuazione completa del programma.

6. Il mancato rispetto di ciascuno dei termini indicati nella Relazione illustrativa del RUP all'art. 4 lettera b) linea 2 determina il decadenza dal beneficio del contributo che verrà riassegnato tramite lo scorrimento dell'elenco di cui al punto precedente.

Art. 7 - Modalità di invio delle richieste

1. Tutte le richieste di finanziamento dovranno essere inviate all'ANCI per Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo - 6000campanili@pec.anci.it - corredate dalla relativa documentazione di cui all'art. 4 conformemente alle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il testo dell'oggetto del messaggio deve essere composto dal nome del programma (6000campanili) e dalla denominazione estesa e priva di abbreviazioni dell'ente richiedente separati da “-” (esempio: 6000campanili - fai della paganella)

2. La data e l'ora di presentazione della Richiesta saranno quelli rilevabili dalla Ricevuta di Accettazione rilasciata dal gestore di Posta Elettronica Certificata del Comune che invia. La Ricevuta di Avvenuta Consegna, rilasciata dal gestore della casella PEC del destinatario (ANCI), rappresenterà invece la certificazione di avvenuta ricezione della Richiesta.

3. Le richieste da parte dei Soggetti interessati potranno essere inoltrate esclusivamente a partire dalle ore 9:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sulla GURI della presente convenzione e dovranno pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla stessa.

4. Non saranno ammesse istanze inviate in data antecedente alla suddetta pubblicazione e successiva alla scadenza del suddetto termine di 60 gg.

Art. 8 – Attività svolta a cura dell'ANCI

1. L'ANCI redigerà l'elenco numerato di tutte le richieste ad essa pervenute con indicato il giorno e l'ora di invio delle stesse come previsto al comma 2 del precedente art. 7.

2. L'ANCI trasmetterà al Ministero l'elenco delle richieste pervenute e comunicherà un indirizzo web dal quale sarà possibile per il Ministero il trasferimento “in locale” di tutta la documentazione pervenuta. I messaggi pervenuti, comprensivi degli allegati, saranno ordinati

cronologicamente e saranno disponibili per il Ministero già nella fase di ricezione delle richieste.

Art. 9 – Procedura di istruttoria a cura del Ministero

1. Sulla base dell'elenco trasmesso dall'ANCI ed a seguito dell'esame della documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 8 trasmessa dalla stessa ANCI, il Ministero verificherà la conformità in termini di completezza e regolarità della documentazione e la coerenza dei contenuti delle proposte con le tipologie di intervento di cui al precedente art. 5. Potranno essere richiesti chiarimenti al Responsabile del Procedimento ma non sarà possibile produrre documenti mancanti.

2. L'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, è approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che sarà pubblicato sulla GURI e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ANCI.

3. Il Ministero, concluse le suddette fasi, adotterà i conseguenti provvedimenti di natura amministrativo-contabile relativi agli interventi ammessi a finanziamento procedendo alla sottoscrizione in forma digitale (ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/ 1990) dei disciplinari con i singoli Soggetti interessati, all'approvazione dei disciplinari stessi ed all'impegno delle risorse.

4. L'ANCI si impegna, per tutte le fasi della procedura, a fornire ai singoli Soggetti interessati supporto per la redazione delle domande, per le procedure informatizzate e nei rapporti con il Ministero, anche per l'attuazione di tutte le altre fasi della procedura.

Art. 10 – Logo “6000 campanili”

Il Logo identificativo del Programma “6000 Campanili”, messo a disposizione dei Soggetti interessati sul sito del Ministero e dell'ANCI in formato esportabile, dovrà essere inserito nelle intestazioni degli elaborati relativi alle istanze, nonché sui cartelli dei cantieri riguardanti la realizzazione degli interventi finanziati ed in ogni altra iniziativa strettamente collegata all'attuazione del programma.

Art. 11 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 12 – Efficacia della convenzione

La presente convenzione sottoscritta dalle parti con firma digitale sarà impegnativa per le stesse solo dopo la sua registrazione presso gli organi di controllo.

Roma, 29 agosto 2013

Per il Ministero

Per l'ANCI